

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Approvato dal Ministero della Giustizia con PDG del 23 febbraio 2011
ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e
al decreto interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.

ADR Center è iscritta presso il Ministero della Giustizia
al n. 1 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione.

Principali caratteristiche del Regolamento di Mediazione di ADR Center

Applicazione del Regolamento	Il regolamento si applica alle procedure di mediazione amministrate in tutte le sedi di ADR Center in Italia.
Durata	La procedura di mediazione ha una durata di 60 giorni dal giorno del deposito dell'istanza.
Consultazione del profilo dei mediatori	Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nella lista consultabile sul sito www.adrcenter.com . Il nominativo di ciascun mediatore è corredato da un dettagliato profilo.
Gradimento nella nomina dei mediatori	Nell'istanza di mediazione la parte può sempre esprimere un gradimento nella nomina del mediatore. Per le mediazioni di valore sopra € 500.000, ADR Center può proporre una rosa di tre nominativi.
Eventuale esclusione nella nomina	Nell'istanza di mediazione la parte può escludere dalla nomina come mediatore coloro che sono iscritti a un ordine professionale nella provincia di residenza delle parti e dei loro consulenti.
Presenza delle parti	Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. La partecipazione tramite rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
Assistenza dell'avvocato	L'assistenza dell'avvocato è fortemente consigliata e in ogni caso richiesta nelle controversie particolarmente complesse o di valore superiore a € 100.000, salva espressa rinuncia della parte.
Diritto a non verbalizzare la proposta	Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta: se vi è opposizione nella clausola contrattuale, nel caso di opposizione di una parte o mancata partecipazione ovvero in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
Tabelle delle indennità	Le spese di mediazione per le procedure in cui il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità sono fissate per legge. Negli altri casi, le indennità di ADR Center sono fortemente incentivanti nei valori alti del contenzioso. Tutti gli importi possono essere oggetto di modifica previo accordo delle parti e ADR Center.

ADR Center è iscritta presso il Ministero della Giustizia
al n. 1 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione.

Per eventuali aggiornamenti del Regolamento consultare www.adrcenter.com
Il presente regolamento è coperto dal copyright di ADR Center Spa © 2011. Tutti i diritti sono riservati.



Regolamento di Mediazione di ADR Center

Approvato dal Ministero della Giustizia con PDG del 23 febbraio 2011 ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e al decreto interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.

INDICE

Art. 1	Applicazione del Regolamento
Art. 2	Avvio della Mediazione
Art. 3	Luogo della Mediazione
Art. 4	Nomina del mediatore
Art. 5	Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore
Art. 6	Presenza delle parti e loro rappresentanza
Art. 7	Svolgimento della Mediazione e poteri del mediatore
Art. 8	Conclusione della Mediazione
Art. 9	Mancato accordo
Art. 10	Riservatezza
Art. 11	Indennità
Art. 12	Responsabilità delle parti
Art. 13	Responsabilità di ADR Center e del mediatore
Art. 14	Ruolo del mediatore in altri procedimenti
Art. 15	Interpretazione e applicazione delle norme
Art. 16	Legge applicabile

Allegato I. Tabelle delle indennità

Allegato II. Codice europeo di condotta per mediatori

Allegato III Scheda di valutazione

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi ("Mediazione") delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa. Le parti, d'intesa con ADR Center, possono derogare al Regolamento in qualsiasi momento.

2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate da ADR Center in relazione a

controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando l'istanza di avvio predisposta da ADR Center o altro documento equipollente che deve contenere:

- Il nome dell'Organismo di mediazione;
- Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- L'oggetto della lite;
- Le ragioni della pretesa;
- Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole disaccordo tra le parti sulla stima, ADR Center decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

2. La Mediazione ha una durata non superiore a 60 giorni dal deposito dell'istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

3. ADR Center comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento

necessario allo svolgimento della procedura. L'istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

4. Durante i periodi di ferie di ADR Center, indicati sul sito www.adrcenter.com, i termini di comunicazione dell'istanza di mediazione si intendono sospesi.

5. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte su www.adrcenter.com. L'uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione. La piattaforma telematica utilizzata è predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge nelle sedi e nei Resolution Center di ADR Center. In alternativa, ADR Center può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

ART. 4 NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nella lista consultabile sul sito www.adrcenter.com secondo i seguenti criteri:

- a. se il valore della lite è inferiore a 500.000 euro, tenuto anche conto dell'eventuale preferenza espressa dalle parti, ADR Center designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista;
- b. se il valore della lite è superiore a 500.000 euro, ADR Center può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa dalle parti, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte assegna

un ordine di preferenza a tutti i candidati. ADR Center nomina mediatore la persona con l'ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, ADR Center nomina il mediatore tra i candidati proposti.

2. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista di ADR Center.

3. Nella domanda di mediazione la parte istante può escludere dalla nomina come mediatore coloro che sono iscritti a un ordine professionale nella provincia di residenza delle parti o dei loro consulenti.

ART. 5 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

2. In casi eccezionali, ADR Center può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, ADR Center informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

4. Qualora la mediazione sia svolta dal responsabile dell'organismo, sulla sostituzione decide il Presidente di ADR Center.

ART. 6 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di



rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

3. L'assistenza da parte di un avvocato è fortemente consigliata e in ogni caso richiesta nelle controversie particolarmente complesse o di valore superiore a 100.000 euro, salva espressa rinuncia della parte.

ART. 7 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti.

2. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre mesi dalla conclusione della procedura.

3. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

4. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;

- b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
- d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

5. Sentite le parti, ADR Center può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

ART. 8 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si considera conclusa quando:

- a. le parti hanno conciliato la controversia;
- b. in caso di impossibilità a raggiungere una conciliazione;
- c. decorsi 60 giorni dal deposito dell'istanza di mediazione o dall'invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con ADR Center.

2. Il mediatore può inoltre aggiornare l'incontro di Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

3. Di quanto precede ai punti 1 e 2 il mediatore dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia.. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

4. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

ART. 9 MANCATO ACCORDO

1. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore valuta con le parti la possibilità di ricorrere a un'altra procedura di

risoluzione della controversia, ovvero alla proposta del mediatore come prevista dalla normativa vigente.

2. In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale di fallita conciliazione è emesso decorsi 5 giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione delle parti.

3. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore di ADR Center diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell'Organismo.

4. In caso di fallita conciliazione per mancata partecipazione di una parte, la parte interessata alla proposta del mediatore deve farne richiesta scritta entro 3 giorni decorrenti dalla data fissata per l'incontro di mediazione. Spetta al mediatore nominato, o ad altro appositamente designato dal responsabile dell'Organismo, valutare se sussistano gli elementi necessari alla formulazione della proposta.

5. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

ART. 10 RISERVATEZZA

1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.

2. Il mediatore e tutti coloro che prestino il proprio servizio all'interno di ADR Center non possono essere obbligati a riferire notizie e fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.

3. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:

- a. opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore, nel corso degli incontri di mediazione;
 - b. ammissioni fatte dalla controparte nel corso degli incontri di Mediazione;
 - c. la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
4. L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:
- a. tutte le parti consentono a derogarvi;
 - b. in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
 - c. esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona ;
 - d. esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.
5. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell'ambito della Mediazione.

ART. 11 INDENNITA'

1. Salvo diverso accordo, i costi della Mediazione da corrispondere ad ADR Center, che includono le spese amministrative e l'onorario del mediatore, sono quelli in vigore al momento dell'avvio della Mediazione. Il pagamento è dovuto da ciascuna parte e costituisce obbligazione solidale delle parti.

2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

ART. 12 RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. E' di competenza esclusiva delle parti:
 - a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di Mediazione,



- eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza;
- b. le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
 - c. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
 - d. l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
 - e. la determinazione del valore della controversia;
 - f. la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
 - g. le dichiarazioni in merito a gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

ART. 13 RESPONSABILITA' DI ADR CENTER E DEL MEDIATORE

1. Né ADR Center, né il mediatore e i loro assistenti o collaboratori sono responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della Mediazione, tranne il caso di dolo o colpa grave.

ART. 14 RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.

ART. 15 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da ADR Center.

ART. 16 LEGGE APPLICABILE

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.



Allegato I

Tabelle delle indennità di mediazione

Le indennità e le modalità di pagamento sono dettagliatamente determinate dall'art. 16 del decreto interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180. In particolare, l'indennità complessiva di mediazione che ciascuna parte deve corrispondere comprende le seguenti voci:

A. SPESE DI AVVIO

Le spese di avvio, pari a 40 euro per parte (a valere sul totale), sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalla controparte al momento dell'adesione al procedimento.

B. SPESE DI MEDIAZIONE

Le spese di mediazione comprendono sia i costi di amministrazione della procedura sia l'onorario del mediatore per la preparazione e lo svolgimento del tentativo di conciliazione e sono calcolate sulla base delle tabelle approvate dal Ministero della giustizia.

TABELLA A¹. Spese di mediazione per le procedure che rientrano nei settori in cui il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità².

Valore della lite	Spese di mediazione (per parte)	Eventuali aumenti (cumulabili)
Oltre € 5.000.000	€ 6.070	€ 1.840
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 3.430	€ 1.040
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 2.500	€ 760
Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.320	€ 400
Da € 50.001 a € 250.000	€ 660	€ 200
Da € 25.001 a € 50.000	€ 395	€ 120
Da € 10.001 a € 25.000	€ 235	€ 70
Da € 5.001 a € 10.000	€ 155	€ 45
Da € 1.001 a € 5.000	€ 85	€ 25
Fino a € 1.000	€ 43	€ 13

¹ Gli importi sono calcolati sulla base della Tabella allegata al DM 180/2010 e ridotti di un terzo ai sensi della lettera d, comma 4, art. 16, del medesimo DM.

² Dal 21 marzo 2011: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Dal 21 marzo 2012: condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.



TABELLA B³. Spese di mediazione per le procedure volontarie, delegate e per tutti i settori per cui il tentativo di conciliazione non è condizione di procedibilità.

Valore della lite	Spese di mediazione (per parte)	Eventuali aumenti (cumulabili)
Oltre € 5.000.000	€ 7.000	€ 1.400
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 4.500	€ 900
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.500	€ 700
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000	€ 400
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000	€ 200
Fino a € 50.000	€ 500	€ 100

C. EVENTUALI AUMENTI E RIDUZIONI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DM 180/2010, l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

- può essere aumentato in misura non inferiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare,
- deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
- deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta a sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- deve essere ridotto in un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;
- deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Ciascuna parte deve corrispondere gli importi dovuti prima dell'incontro di mediazione in misura non inferiore al 50%.

L'eventuale parte di spese di mediazione non versate prima dell'incontro, e gli eventuali aumenti di legge, devono essere versati al termine della procedura, e sono condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo.

Tutti gli importi possono essere oggetto di modifica previo accordo delle parti e ADR Center. Le spese non previste dall'art. 16 del DM 180/2010 sono da ritenersi aggiuntive rispetto alle Tabelle delle indennità. Tutti gli importi sono al netto di IVA.

³ Gli importi sono determinati da ADR Center ai sensi del comma 13, art. 16 del DM 180/2010



Art. 16 del DM 180/2010
(Criteri di determinazione dell'indennità)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;
 - e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima,
l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

Valore della lite	Tabella A del DM 28/2010 (per parte)
Oltre € 5.000.000	€ 9.200
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000
Da € 25.001 a € 50.000	€ 600
Da € 10.001 a € 25.000	€ 360
Da € 5.001 a € 10.000	€ 240
Da € 1.001 a € 5.000	€ 130
Fino a € 1.000	€ 65



Allegato II

Codice europeo di condotta per mediatori

I mediatori di ADR Center aderiscono al codice di condotta redatto da un gruppo di esperti con l'assistenza della Commissione europea e presentato a Bruxelles il 2 luglio 2004.

ART. 1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di

interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

ART. 3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente



accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o

- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART. 4 RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.



Allegato III

Scheda di valutazione del servizio di mediazione di ADR Center

Sede _____

Prot. n. _____/ _____

Data _____

Mediatore _____

Scala di valutazione: 1=valore minimo - 5=valore massimo

1. VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2. La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso ad un tribunale?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2. Adeguatezza e comfort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

3. VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

1. Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2. Abilità del mediatore nel facilitare una soluzione per la composizione della lite.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

4. IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:
